

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N. 44 AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE PER IL PERSONALE DI SICILIACQUE.

Si riportano di seguito i chiarimenti sulla disciplina contrattuale forniti agli operatori economici che hanno posto quesiti al riguardo

Quesito n. 1 - Art. 3 del Capitolato. *In merito al "Dispositivo di antiavviamento motore in caso di mancato riconoscimento del conducente" si rappresenta che la scrivente può proporre una soluzione di mobilità più efficiente, in alternativa al blocco antiavviamento motore, che prevede l'inserimento all'interno del veicolo di un lettore badge per le auto pool che identifichi il driver e tramite un richiamo sonoro ripetuto ricorderà al driver di passare il badge stesso. Scaduto il tempo/frequenza arriverà un messaggio di mancata identificazione del driver al Fleet Manager in piattaforma telematica. In questo modo l'azienda potrà tracciare gli eventi critici senza impatti negativi sulla mobilità e capacità di erogazione del servizio. Si chiede di confermare la bontà dell'operatività.*


Risposta al quesito n. 1:

In relazione ai servizi di monitoraggio richiesti dall'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto, saranno considerate accoglibili le proposte tecniche equivalenti volte a conseguire il medesimo obiettivo indicato nel citato articolo. Si conferma pertanto che, in luogo del dispositivo di antiavviamento motore, potrà essere adottata la soluzione prospettata da codesta Società.

Quesito n. 2 - Art. 11 del Capitolato. *In seguito alle modifiche apportate alla disciplina della tassa automobilistica, cd. bollo auto (di cui all'articolo 7 della L. 23 luglio 2009, n. 99) ad opera del DL 124/2019 convertito in L. 157/2019 (cd. Collegato fiscale alla Legge di Bilancio 2020), si conferma che dal 1° gennaio 2020 l'onere del pagamento del bollo auto sui veicoli concessi in noleggio a lungo termine con un contratto di durata pari o superiore a dodici mesi, passa dal noleggiatore (proprietario del mezzo) all'utilizzatore (da intendersi come Cliente locatario del contratto). Cambia inoltre la destinazione del gettito del bollo su tale tipologia di veicoli, che passa dalla Regione in cui ha sede il noleggiatore/proprietario, a quella in cui ha sede l'utilizzatore. In conseguenza di tali modifiche, non è possibile l'Appaltatore mantenere il bollo auto all'interno del canone di noleggio, non essendo più il noleggiatore, ma il cliente utilizzatore, il soggetto passivo di tale tassa. L'appaltatore potrà continuare a pagare la tassa in nome e per conto del committente, sulla base del conferimento di apposita delega al pagamento, ma il riaddebito della medesima - non costituendo più un servizio da assoggettare ad IVA ma il mero rimborso di un'anticipazione fatta dall'Appaltatore in nome e per conto del Committente - dovrà avvenire con apposita fatturazione al di fuori del canone di noleggio, in regime di esclusione IVA ai sensi dell'art. 15 del DPR 633/72. Si chiede conferma circa il recepimento della normativa.*

Risposta al quesito n. 2:

Si conferma la disposizione indicata all'art. 11, quarto capoverso, del Capitolato speciale d'Appalto, pertanto l'offerta del concorrente dovrà comprendere la tassa di possesso. L'appaltatore pagherà la tassa relativa al bollo auto, in nome e per conto di Siciliacque, sulla base del conferimento di apposita delega al pagamento. L'addebito potrà avvenire con fatturazione separata, al di fuori del canone di noleggio, a titolo di rimborso per il pagamento effettuato.



Quesito n. 3 - Art. 5 del Capitolato. Poiché si ravvisa un refuso nell'articolo in oggetto si chiede di confermare che le eventuali penali per ritardo di consegna saranno considerate applicabili solo decorsi 120gg solari dalla stipula del contratto (salvo cause di forza maggiore) e solo qualora il fornitore non fornisca veicoli in preassegnazione veicoli di pari categoria/canone, così da garantire la mobilità di Siciliacque

Risposta al quesito n. 3:

Si conferma che le penali per ritardo di consegna saranno considerate applicabili decorsi 120gg solari e consecutivi dalla data di stipula del contratto, con franchigia di 15 giorni.

Quesito n. 4 - Art. 7 del Capitolato. Poiché la scrivente dispone di circa 10.000 centri di servizio sul territorio nazionale e poiché non è possibile garantire a priori che sul determinato centro individuato per il cambio gomme nello specifico momento della richiesta del driver/fleet manager siano disponibili tutti i marchi di gomme esistenti, si chiede di confermare che - come previsto nell'articolo - potranno essere eventualmente erogati pneumatici di primarie marche e delle stesse caratteristiche dimensionali e di codice di carico e velocità di quelli montati nell'autoveicolo

Risposta al quesito n. 4:

Si conferma quanto specificato in capitolato ossia i pneumatici sostitutivi dovranno essere della medesima marca e modello di quella montata dalla casa costruttrice all'origine ovvero (previa preventiva autorizzazione di Siciliacque) di primarie marche e delle stesse caratteristiche dimensionali e di codice di carico e velocità di quelli montati nell'autoveicolo, e risultanti nella carta di circolazione del medesimo

Quesito n. 5 - Art. 8 del Capitolato. Poiché la rete dei centri di servizio è in continuo sviluppo e può subire mutamenti nel tempo (e questo al fine di garantire ed aumentare costantemente la massima efficienza del servizio stesso), al fine di fornire un dato sempre aggiornato l'elenco dei centri è reso disponibile tramite contatto con il numero verde, si chiede di accogliere tale operatività.


Risposta al quesito n. 5

Si conferma che l'elenco dei centri di servizio potrà essere reso disponibile tramite contatto con il numero verde.

Quesito n. 6 - Art. 10 del Capitolato. Si chiede di confermare con riferimento all'art. 10 del Capitolato che il veicolo da fornire, visti anche i ridotti tempi (30gg) potrà essere un veicolo di pari categoria ma non necessariamente il medesimo modello del veicolo sostituito. Restano fermi i prezzi offerti e le restanti condizioni

Risposta al quesito n. 6:

Si ribadisce che il veicolo di reintegro dovrà essere o uguale a quello ritirato o comunque idoneo allo svolgimento dell'attività per la quale era destinato l'automezzo ritirato. Il tutto agli stessi prezzi, patti e condizioni del capitolato.



Quesito n. 7: *Art. 13 del Capitolato. Si chiede di confermare che l'ipotesi di restituzione anticipata dei singoli contratti potrà essere attivata solo nei casi citati dall'articolo (incidente grave, malfunzionamento meccanico o incendio dell'autoveicolo) e salvo preavviso di 30gg*

Risposta al quesito n. 7:

Si conferma quanto riportato a tal proposito in Capitolato: "Siciliacque S.p.A. ha la facoltà di restituire anticipatamente il singolo autoveicolo con un preavviso di almeno trenta giorni, nei casi di incidente grave, malfunzionamento meccanico o incendio dell'autoveicolo senza alcun addebito per la stessa"

Quesito n. 8 - Art. 16 del Capitolato. *Si chiede di quantificare, anche tramite stima, l'ammontare delle spese contrattuali previste*

Risposta al quesito n. 8

Non sono previste spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto in quanto lo stesso verrà sottoscritto mediante scrittura privata. Non saranno addebitate spese di pubblicazione del bando.

Quesito n. 9 - Specifiche Tecniche. *In merito al modello tipo FIAT Doblò Trasporto Merci si chiede di confermare che sarà possibile offrire, in quanto miglioria, anche modelli che di serie dispongono di 3 posti anteriori;*

Risposta al quesito n. 9

Si conferma che sarà possibile offrire per la tipologia richiesta il modello tipo FIAT Doblò Trasporto Merci MY20 CARGO CH1 BUSINESS 1.6 Multijet 120, ovvero, modelli che siano sotto il profilo prestazionale equivalenti. I modelli equivalenti posso anche disporre di serie di 3 posti anteriori.

Quesito n. 10 - In ragione dei quesiti posti, della rilevanza del bando e del complesso periodo storico (che di fatto rallenta le attività della filiera automotive) si chiede inoltre di voler concedere una ragionevole proroga del termine posto per la presentazione delle offerte sino al giorno 02/12/2020.

Risposta al quesito n. 10

Con riferimento alla richiesta di proroga dei termini di gara inoltrata da codesta rispettabile Società si rappresenta che Siciliacque ha fissato il termine ultimo di presentazione dell'offerta contemplando da un lato la necessità di assegnare un periodo usualmente congruo per consentire agli operatori economici interessati di presentare l'offerta e dall'altro il rispetto delle tempistiche attese dalla Società per la conclusione della procedura e l'avvio della fornitura.

Per quanto sopra non si ravvisano al momento le condizioni per la concessione di proroghe al termine ultimo di ricezione indicato nel bando di gara.

Quesito n. 11 - In merito alla procedura in oggetto si precisa, a seguito di riscontro dei costruttori, che per il modello tipo "TOYOTA Hilux, Extra Cab Comfort" i veicoli rientranti nella categoria vengono prodotti, in quanto 4x4, di serie con i pneumatici M+S. Si chiede conferma della bontà della soluzione così come prevista da tutti i costruttori di pick-up.



Risposta al quesito n. 11

Si prende atto di quanto precisato dai costruttori del modello richiesto circa la dotazione di pneumatici di serie. Rimangono ferme le disposizioni sul tema indicate all'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Quesito n. 12 - Art 6 del Capitolato. 1) Si chiede di confermare che la vettura sostitutiva che potrà essere erogata dovrà essere di pari categoria rispetto al mezzo sostituito (non è invece possibile garantire il medesimo modello/allestimento/alimentazione essendo un servizio necessariamente erogato tramite le società di rent a breve termine) e che il relativo servizio dovrà essere incluso nel canone di noleggio; 2) Si chiede di confermare che, come da regola imposta da tutti i RAC (ossia le società di rent a breve termine sopra citate) il veicolo sostitutivo sarà riconsegnato con il medesimo quantitativo di carburante presente al momento della consegna; 3) "Tali punti di assistenza dovranno essere dislocati in tutto il territorio della Regione Sicilia con almeno due, entro il perimetro urbano ove Siciliacque S.p.A. ha sede". Si chiede di confermare che vengono richiesti almeno 2 centri per tipo nel territorio indicato (a titolo esemplificativo: 2 carrozzerie, 2 officine meccaniche e 2 gommisti).

Risposta al quesito n. 12

- Per ciò che attiene il servizio di auto sostitutiva (anche in caso di furto), andranno forniti veicoli simili, con ciò intendendo veicoli in perfetta efficienza ed idonei ad assolvere utilmente alla funzione di servizio per i quali sono richiesti e non già la loro pedissequa aderenza alle specifiche tecniche degli automezzi in contratto, età o chilometraggio. Per tale ragione occorre che vi sia la preventiva approvazione di Siciliacque alla fornitura di veicoli in preassegnazione ovvero sostitutivi, qualora questi non fossero della medesima tipologia indicata in contratto ovvero che abbiano un chilometraggio o età superiori alle indicazioni del CSA.

Per quanto sopra si conferma che potrà essere erogato un mezzo sostitutivo non necessariamente identico a quello oggetto di sostituzione

- Si conferma che, come da regola imposta da tutti i RAC (ossia le società di rent a breve termine) il veicolo sostitutivo sarà riconsegnato con il medesimo quantitativo di carburante presente al momento della consegna
- Come indicato all'art. 6 del Capitolato, si conferma che entro il perimetro urbano ove ha sede Siciliacque (Palermo) vengono richiesti almeno 2 centri per tipo (a titolo esemplificativo: 2 carrozzerie, 2 officine meccaniche e 2 gommisti).

Quesito n. 13 – Art 9 del Capitolato. 4) "Il servizio di soccorso non sarà fruibile nel caso di smarrimento delle chiavi, di foratura di un pneumatico o di mancanza di carburante". Si chiede di voler inserire fra i casi in cui il servizio non sarà fruibile anche il caso in cui l'utilizzatore non si fa trovare sul posto. 5) Si garantiscono i servizi di assistenza alla persona richiesti dal Capitolato, che siamo di seguito a dettagliare in un'ottica di massima trasparenza: rimborso taxi per recupero vettura sostitutiva fuori comune (max 52€); in assenza di sostitutiva, rimborsiamo le spese di viaggio per rientro a casa (max 150€) o spese albergo (max 150€). Si chiede di confermare l'operatività;

Risposta al quesito n. 13



Si conferma quanto indicato nel Capitolato ossia che il servizio di soccorso non sarà fruibile nel caso di smarrimento delle chiavi, di foratura di un pneumatico o di mancanza di carburante. Nel caso di fermo veicolo che ha determinato la richiesta di soccorso stradale, il soccorritore avrà l'obbligo di accompagnare il conducente del veicolo in avaria al più vicino ufficio di noleggio.

In relazione a quanto richiesto al punto 5) si rappresenta che con la presentazione dell'offerta codesta Società si obbliga ad adempiere a tutte le disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto in fase di esecuzione del contratto. Pertanto si ribadisce che, qualora il fermo del veicolo avvenga in orari di chiusura dell'ufficio di noleggio, sarà cura della Ditta aggiudicataria l'organizzazione del proseguimento del viaggio dell'utilizzatore del veicolo in avaria ovvero del rientro alla propria residenza.

Quesito n. 14 – Art. 11 del Capitolato. 6) *Si rappresenta che come da termini di legge la denuncia relativa ad eventuali sinistri deve essere inviata entro 3 giorni solari dall'evento. Si chiede di confermare la normativa.*

Risposta al quesito n. 14

Si conferma quanto indicato all'art. 11 del Capitolato in relazione alla modalità e tempistiche per la denuncia e la gestione dei sinistri.

Quesito n. 15 – Art 10 del Capitolato. 7) *Le garanzie incendio/furto e danni ulteriori al veicolo (kasko) saranno erogate mediante riparazione dei danni presso officine convenzionate con al scrivente e dalla stessa saldate: procederemo poi all'eventuale addebito delle penali (franchigie) solo se previste contrattualmente: si prega confermare l'operatività;* 8) *Si segnala, anche e soprattutto nell'interesse dalla s.a., un refuso laddove indicato "prevedere uno scoperto pari al 10% in caso di furto parziale o totale con un valore massimo di € 500,00". Come confermato da tutte le compagnie assicurative interpellate lo scoperto viene sempre espresso come valore minimo. Si chiede di confermare che si tratta di refuso;* 9) *"la copertura per furto, incendio, atti vandalici ed eventi atmosferici e sociopolitici dovrà prevedere uno scoperto pari al 10% in caso di furto parziale o totale con un valore massimo di € 500,00". Si chiede di confermare che l'ipotesi di scoperto riguarda solo il caso di furto parziale/totale, per le restanti coperture restano naturalmente salve le penalità (franchigie) indicate.*

Risposta al quesito n. 15

Si conferma quanto indicato all'art. 11 del Capitolato in relazione al contenuto minimo delle coperture assicurative da attivare per gli autoveicoli oggetto del contratto di noleggio.

Quesito n. 16 – Art. 5 del Capitolato. *Come da ultimo aggiornamento sui tempi di produzione pervenuto dai costruttori si rappresenta che i tempi indicati non risultano sufficienti, nel dettaglio i modelli tipo "Talento" e "Panda Van" registrano ad oggi tempi di produzione di 16 settimane dall'invio dell'ordine, cui necessariamente devono sommarsi i tempi di immatricolazione, attivazione delle coperture assicurative e logistica (indicativamente + 30gg solari). Si chiede pertanto di recepire e concedere 150gg solari - a decorrere dalla ricezione dell'ordine - per la consegna dei veicoli, salva la mobilità di Siciliacque che verrà garantita tramite veicoli in preassegnazione di pari categoria*

Risposta al quesito n. 16



Il Capitolato esplicita (art. 5, quarto capoverso) che i ritardi del fornitore in fase di produzione costituiscono causa di forza maggiore e pertanto danno luogo alla interruzione dei termini prescritti per la consegna, fermo l'obbligo dell'Appaltatore di attivarsi immediatamente ad effettuare gli ordini non appena Siciliacque disporrà l'avvio della fornitura e di fornire veicoli sostitutivi secondo la disciplina prevista dal Capitolato.

Quesito n. 17– *Ai fini della necessaria quantificazione dei costi di applicazione/rimozione, di specificare la quantità e misura dei loghi dovranno essere applicati su ciascuna vettura e di fornire un file vettoriale così da averne le specifiche*

Risposta al quesito n. 17

Per quanto attiene il numero degli adesivi che verranno forniti saranno circa 88 della misura orientativa di cm. 50 x 12 (da apporre su entrambe le fiancate), circa 88 del diametro orientativo di cm. 9 (da apporre su entrambi i parafranghi anteriori) e circa 44 del diametro orientativo di cm. 12 (da apporre sul portellone posteriore). Eventuali file saranno forniti alla ditta aggiudicataria della gara.

Quesito n. 18 – *si chiede: 1) di confermare, come in occasione della precedente procedura, che qualora i veicoli disponibili e rientranti nelle specifiche tecniche non possano essere dotati di ruota/ruotino di scorta - es. Fiat Panda 4x4 Van - poichè non rese disponibili come opt/accessorio dai costruttori (e poichè non presenti alternative sul mercato), potrà essere presente sui mezzi il tyre kit;*

Risposta al quesito n. 18

Si ribadisce che, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile dotare l'autoveicolo di ruota di scorta o ruotino, il veicolo dovrà essere dotato di kit di riparazione.

Quesito n. 19 – *si chiede: 2) di specificare se per il modello tipo Fiat Panda Van potrà essere erogata quale vettura sostitutiva temporanea una vettura di pari categoria ma immatricolata M1 (autovettura) o, in alternativa, dovrà essere garantito un veicolo commerciale piccolo (es. Fiat Fiorino/Doblò);*

Risposta al quesito n. 19

Si ribadisce che, per ciò che attiene il servizio di auto sostitutiva (anche in caso di furto), andranno forniti veicoli simili, con ciò intendendo veicoli in perfetta efficienza ed idonei ad assolvere utilmente alla funzione di servizio per i quali sono richiesti e non già la loro pedissequa aderenza alle specifiche tecniche degli automezzi in contratto, età o chilometraggio. Per tale ragione occorre che vi sia la preventiva approvazione di Siciliacque alla fornitura di veicoli in preassegnazione ovvero sostitutivi, qualora questi non fossero della medesima tipologia indicata in contratto ovvero che abbiano un chilometraggio o età superiori alle indicazioni del CSA. Per quanto sopra si conferma che potrà essere erogato un mezzo sostitutivo non necessariamente identico a quello oggetto di sostituzione. Nel caso proposto, pertanto potrà essere fornita una vettura di pari categoria ma immatricolata M1 (autovettura).

Quesito n. 20 - *La fornitura di nuovi adesivi a seguito di danneggiamento sarà a carico Siciliacque?*

Risposta quesito n.20



Secondo quanto previsto dall'art. 2 del Capitolato Speciale di Appalto i distintivi verranno forniti da Siciliacque sotto forma di adesivi rimovibili; i costi di applicazione e rimozione degli adesivi sono a carico del Fornitore.

Quesito n. 21 - *Il ripristino della carrozzeria a fine noleggio (ad esempio eventuali aloni scuri sotto sagome adesivi rimossi), sarà a carico Siciliacque?*

Risposta quesito n.21

Secondo quanto previsto dall'art. 13 del Capitolato Speciale di Appalto eventuali esborsi per il ripristino dell'autoveicolo non rientranti nello stato di usura e non derivanti da sinistri o danni precedentemente denunciati potranno essere addebitati a Siciliacque, previa dichiarazione di congruità espressa per iscritto da quest'ultima, entro il limite massimo di € 600,00.

Quesito n. 22 - *Art 5. Chiediamo conferma che il termine per la consegna dei veicoli sia di 120 gg. Si segnala refuso al paragrafo successivo*

Risposta quesito n. 22

Secondo quanto previsto dall'art. 5 del Capitolato Speciale di Appalto si conferma che il termine ultimo per la consegna dei veicoli è di 120 giorni solari e consecutivi dalla data di stipula del contratto.

Quesito n. 23 - *Il Prerenting e annesse richieste sono da considerare esclusivamente "nelle more della consegna" (prerenting obbligatorio)? inoltre l'erogazione del prerenting obbligatorio esclude l'applicazione della penale economica per ritardo di consegna del veicolo nuovo ordinato in NLT? In caso di ritardo, il rifiuto di ritirare i veicoli sarebbe una la Risoluzione Contratto di appalto senza alcun onere per il Cliente, ad eccezione delle obbligazioni già adempiute?*

Risposta quesito n. 23

Si conferma che la disciplina della preassegnazione indicata dall'art. 5 del Capitolato costituisce obbligazione contrattuale per l'Appaltatore del servizio. La preassegnazione dei veicoli è finalizzata all'attivazione del servizio, in caso di necessità da parte di Siciliacque, nelle more della consegna dei veicoli oggetto del contratto.

La preassegnazione non incide sulla disciplina delle penali per ritardata consegna dei veicoli di contratto.

Il rifiuto dei singoli veicoli, per ritardi nella consegna oltre i trenta giorni, non costituisce di per se motivo di risoluzione contrattuale, atteso che detto ritardo potrebbe non essere causato da inadempienze dell'Appaltatore. In tema di risoluzione del contratto si richiama la disciplina dettata dall'art. 15 del Capitolato.

Quesito n. 24 - *Il Cliente prevede di effettuare un unico ordinativo per tutti i 44 veicoli posti a gara?*



Risposta quesito n. 24

Secondo quanto previsto dall'art. 5 del Capitolato Speciale di Appalto Siciliacque potrà disporre tempi di consegna dei veicoli frazionati a proprio insindacabile giudizio.

Quesito n. 25 - Art 8 del Capitolato. *In caso di sinistro grave con conseguente irreparabilità veicolo dichiarata dal Noleggiatore, Il termine di 9 mesi decorre dall'evento (sinistro / danno grave) dalla data di dichiarazione del Noleggiatore di irreparabilità? In entrambi i casi (pre / post 9 mesi dalla consegna), il veicolo in sostituzione definitiva dovrà avere una la durata di contratto residua? Oppure sarà stipulato a 36 mesi? Si ripetono le stesse domande per art 10 in riferimento al servizio di reintegro dell'autoveicolo*

Risposta quesito n. 25

Secondo quanto indicato all'art. 8 del Capitolato, il termine di 9 mesi è riferito all'anzianità del veicolo all'atto del sinistro che ne ha determinato l'irreparabilità. Pertanto, se il sinistro dovesse verificarsi entro i primi nove mesi dalla consegna del veicolo, l'Appaltatore dovrà fornire un veicolo nuovo e a chilometraggio di percorrenza nullo; se il danno si verificasse oltre tale periodo, l'Appaltatore dovrà fornire un veicolo usato, in ottime condizioni d'uso, uguale al precedente e con una percorrenza chilometrica non superiore a 25.000 Km. Il tutto, senza alcun onere aggiuntivo per Siciliacque S.p.A. Nel caso di fornitura di veicolo nuovo e a chilometraggio di percorrenza nullo, quindi sostituzione entro i 9 mesi dalla consegna, il veicolo in sostituzione avrà la durata contrattuale di trentasei mesi agli stessi patti, prezzi e condizioni; nel caso di vettura usata, quindi sostituzione dopo i 9 mesi dalla consegna, il noleggio avrà la durata di contratto residua. Le stesse risposte valgono per l'art. 10 "servizio di reintegro dell'autoveicolo".

Quesito n. 26 - Art 13. Del Capitolato. *La proroga del termine di scadenza del noleggio per un periodo massimo di 3 mesi ulteriori alle stesse condizioni dovrà prevedere anche l'adeguamento chilometrico?*

Risposta quesito n. 26

Ai sensi dell'art. 13 del Capitolato è facoltà di Siciliacque comunicare per iscritto, e con 30 (trenta) giorni solari di anticipo rispetto alla data di scadenza del contratto in essere, la proroga del termine di scadenza del contratto per un periodo massimo di 3 (tre) mesi dalla data di scadenza contrattuale. Per il periodo di proroga dovrà essere previsto l'adeguamento chilometrico ricalcolato in base al periodo effettivo di detenzione del veicolo. Rimangono invariate le restanti condizioni stabile nel contratto.

Quesito n. 27 - Art 17 del Capitolato. *Come verranno disciplinate eventuali Estinzioni anticipate durante la vita del contratto? Come verranno disciplinate eventuali cancellazioni ordine pre/post immatricolazione del veicolo?*

Risposta quesito n. 27

Oltre i casi previsti dall'art. 14 del Capitolato in tema di restituzione anticipata dei veicoli (incidente grave, malfunzionamento meccanico o incendio dell'autoveicolo) e dall'art. 15 del Capitolato in tema di risoluzione del contratto non vengono disciplinate ulteriori casi di estinzione anticipata durante la vita del contratto. Oltre quanto previsto dall'art. 5 del Capitolato, in tema di rifiuto da parte di Siciliacque per ritardata consegna degli autoveicoli posti a gara, non vengono disciplinate ulteriori casi di cancellazioni ordine pre/post immatricolazione del veicolo.



Quesito n. 28 - *Si chiede se per l'alimentazione della I tipologia di vetture, possa andare bene l'alimentazione a benzina, come il modello posto ad esempio*

Risposta quesito n. 28

Si conferma che la disposizione secondo la quale tutte le vetture devono essere alimentate a gasolio trova unica eccezione per i modelli "FIAT Panda Van 4X4 0.9 BZ 85Cv Euro6 Euro6D Temp 2 posti" che saranno alimentati a benzina, come da indicazione dell'art. 2 del Capitolato.

Quesito n. 29 - *Da verifiche effettuate con le case costruttrici, i tempi di consegna (120 gg) non risultano capienti, anche in considerazione delle imminenti festività natalizie. Si chiede, dunque, di accogliere la nostra richiesta di portare, i tempi di consegna a 180 gg*

Risposta quesito n.29

Il Capitolato esplicita (art. 5, quarto capoverso) che i ritardi del fornitore in fase di produzione costituiscono causa di forza maggiore e pertanto danno luogo alla interruzione dei termini prescritti per la consegna, fermo l'obbligo dell'Appaltatore di attivarsi immediatamente ad effettuare gli ordini non appena Siciliacque disporrà l'avvio della fornitura e di fornire veicoli sostitutivi secondo la disciplina prevista dal Capitolato.

Quesito n. 30 – *"Art. 2 del Capitolato speciale di Appalto. Si richiede di specificare nel dettaglio la composizione del Kit Attrezzi richiesto come dotazione minima per tutti i modelli. Si richiede inoltre, in relazione al suddetto articolo se quanto richiesto come caratteristiche minime "Tutte le vetture dovranno essere dotate d[...] alimentate a gasolio" debba considerarsi non valido per la Panda Van 4x4 (o equivalente) per la quale è richiesta alimentazione benzina. Infine si fa presente che le ultime disposizioni normative ministeriali hanno modificato i termini di pagamento delle tasse automobilistiche che devono essere in carico ai locatari dei contratti di noleggio a lungo termine. Alla luce della suddetta normativa si chiede conferma che la tassa di possesso possa essere esclusa dal canone di noleggio.*

Risposta al quesito n. 30.

- L'art. 2 del Capitolato Speciale di Appalto, nel capoverso di interesse, dispone : "*Tutte le vetture dovranno essere dotate di kit attrezzi, ruota di scorta, ovvero ruotino **secondo quanto previsto dalle case costruttrici**, alimentate a gasolio, corrispondenti alla normativa ecologica, minimo Euro 6, dotate del climatizzatore e/o condizionatore, di autoradio, di presa di corrente 12 V, **nonché di tutti gli altri accessori dati in serie dalle case costruttrici e previsti per la categoria corrispondente.**"*

Si conferma che le dotazioni e gli accessori per ciascun autoveicolo dovranno essere quelli previsti in fornitura da parte delle case costruttrici, e ciò vale anche per il "kit attrezzi". Non sono pertanto richieste dotazioni integrative da parte dell'appaltatore, né prescrizioni minime per la composizione del "kit attrezzi".



- Si conferma che la disposizione secondo la quale tutte le vetture devono essere alimentate a gasolio trova unica eccezione per i modelli "FIAT Panda Van 4X4 0.9 BZ 85Cv Euro6 Euro6D Temp 2 posti" che saranno alimentati a benzina, come da indicazione dell'art. 2 del Capitolato.
- Si conferma la disposizione indicata all'art. 11, quarto capoverso, del Capitolato speciale d'Appalto, pertanto l'offerta del concorrente dovrà comprendere la tassa di possesso. L'appaltatore pagherà la tassa relativa al bollo auto, in nome e per conto di Siciliacque, sulla base del conferimento di apposita delega al pagamento. L'addebito potrà avvenire con fatturazione separata, al di fuori del canone di noleggio, a titolo di rimborso per il pagamento effettuato.

Quesito n. 31 – *Art. 11 del Capitolato speciale di Appalto. Si richiede di precisare se l'importo delle penali per furto debba essere scisso tra furto parziale con penale 10% e furto totale con penale massima 500 euro. In caso negativo si chiedono maggiori dettagli sulla suddetta polizza e i relativi scoperti.*

Risposta al quesito n. 31.

Si confermano le previsioni dell'art. 11 del Capitolato Speciale d'Appalto. La copertura per furto, incendio, atti vandalici ed eventi atmosferici e sociopolitici, pertanto dovrà prevedere uno scoperto pari al 10% sia che si tratti di furto parziale che nel caso di furto dell'intero autoveicolo. Il valore massimo di copertura prevista in polizza dovrà essere non superiore a € 500,00 sia nel caso di furto parziale che nel caso di furto dell'intero autoveicolo. Non vi sono ulteriori previsioni riguardanti il contenuto della polizza richiesta.

Quesito n. 32 – *Si chiede di quantificare le spese relative alla registrazione del contratto e, se previste, l'importo delle spese di pubblicazione del bando*

Risposta al quesito n. 32.

Non sono previste spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto in quanto lo stesso verrà sottoscritto mediante scrittura privata. Non saranno addebitate spese di pubblicazione del bando.

Quesito n. 33 - *come noto a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 non ancora definitivamente terminata le case costruttrici sono state costrette a sospendere la produzione che, al momento, è ripresa seppur con gravi rallentamenti e difficoltà dovute agli obblighi/adempimenti previsti dai protocolli sanitari emanati. A causa di tale situazione ed a seguito di un confronto diretto con le Case Costruttrici coinvolte sui tempi presumibili ad oggi per la consegna dei veicoli richiesti non è possibile garantire i 120 giorni come termine ultimo per la consegna come previsto dall'art. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto. Per quanto premesso, si chiede di voler portare almeno a 180gg il termine di cui sopra (più eventuali 15gg nel caso in cui il periodo che intercorre tra la data di sottoscrizione del contratto e la data di consegna dovesse includere il periodo delle festività natalizie). Questa Società si impegna di contro e sin d'ora, nel caso in cui risultasse aggiudicataria, a tenere monitorata la situazione inoltrandovi prontamente aggiornamenti e/o comunicazioni circa l'effettiva consegna ed i relativi tempi occorrenti;*

Risposta al quesito n. 33:



Il Capitolato esplicita (art. 5, quarto capoverso) che i ritardi del fornitore in fase di produzione costituiscono causa di forza maggiore e pertanto danno luogo alla interruzione dei termini prescritti per la consegna, fermo l'obbligo dell'Appaltatore di attivarsi immediatamente ad effettuare gli ordini non appena Siciliacque disporrà l'avvio della fornitura e di fornire veicoli sostitutivi secondo la disciplina prevista dal Capitolato.

Quesito n. 34 - *in relazione all'eventuale richiesta di veicoli preassegnati nelle more della consegna di quelli ordinati, si chiede conferma che i primi potranno essere in ottime condizioni ed assolutamente idonei all'utilizzo pur avendo un chilometraggio ed un'età superiori a quelle indicate dall'art. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto;*

Risposta al quesito n. 34:

Secondo quanto indicato dall'art. 5 Capitolato Speciale d'Appalto, per il servizio in affidamento è richiesto che l'Appaltatore fornisca, previa richiesta di Siciliacque, "... in preassegnazione veicoli simili a quelli pattuiti per contratto, ed agli stessi canoni di locazione, in ottime condizioni e basso chilometraggio **e, comunque, con una età non superiore a dodici mesi ed una percorrenza non superiore a Km. 35.000**".

La misura del chilometraggio e l'età del mezzo costituiscono condizione necessaria per l'accettazione dei veicoli proposti.

Quesito n. 35 - *in relazione alle 24h previste per la messa a disposizione di un veicolo sostitutivo nell'ipotesi di furto prevista dall'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto, si fa presente come i tempi di ricerca e di messa a disposizione siano determinati da una pluralità di fattori che nessun Operatore può realisticamente determinare a priori. Si chiede conferma che il tempo necessario per la messa a disposizione di cui sopra non sia fisso e determinato a monte (24h) ma concordato e determinato in contraddittorio tra le parti in occasione del caso concreto;*

Risposta al quesito n. 35:

Siciliacque svolge un servizio di pubblica utilità, per il quale può risultare necessario la messa a disposizione di un veicolo sostitutivo entro le 24 ore dalla denuncia di furto. A tale adempimento potrà provvedersi anche, in via provvisoria, mediante il circuito dei noleggi a breve termine, per il tempo necessario al reperimento del veicolo sostitutivo di quello contrattuale avente le caratteristiche richieste art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Quesito n. 36 - *in relazione al servizio di reintegro del veicolo di cui all'articolo 10 del Capitolato Speciale d'Appalto, si fa presente come i 30gg previsti siano assolutamente insufficienti per mettere a disposizione della Committente un veicolo "uguale" a quello precedentemente in uso e per il quale invece, allo stesso tempo e non a caso, era stato fissato in gara un termine di consegna di 120gg dalla data di stipula del contratto. Si chiede di voler allineare i due termini, considerando all'uopo quanto già richiesto con il quesito n° 1;*

Risposta al quesito n. 36:

Si confermano le disposizioni di cui all'art. 10 del Capitolato in tema di reintegro del mezzo. Per i motivi indicati alla risposta precedente, è necessario il reintegro nei termini prescritti. Analogamente a quanto accade in caso di furto, e come esplicitato nel secondo capoverso dell'art. 10, all'adempimento potrà provvedersi, in via provvisoria, mediante il circuito dei noleggi a breve termine,



nelle more del reperimento della fornitura destinata al reintegro definitivo del mezzo ritirato. Non si ritiene di dover uniformare le tempistiche a quelle relative alla prima consegna, perché non necessariamente il veicolo che costituirà il reintegro della fornitura dovrà risultare di nuova immatricolazione.

Quesito n. 37 - *per quanto riguarda la tassa di possesso così come prevista dall'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto, si fa presente come il D.L. n° 124/2019 convertito con modificazioni nella L. n° 157/2019 abbia introdotto, con efficacia dal 1 gennaio 2020, una modifica relativamente al pagamento del bollo auto dei veicoli concessi in noleggio a lungo termine senza conducente (ossia, i veicoli concessi in noleggio per una durata del noleggio pari o superiore a 12 mesi). La modifica fa ricadere l'onere relativo al pagamento del bollo (inclusa l'addizionale erariale, ossia il c.d. superbollo) non più sul proprietario del veicolo ma sul cliente della società di noleggio (locatario). In particolare, il cliente della società di noleggio è tenuto in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica del veicolo noleggiato, con decorrenza dalla data di consegna del medesimo e fino alla scadenza del relativo contratto, in favore della Regione (o Provincia Autonoma) in cui il cliente ha la propria sede legale o residenza. Si chiede conferma del vostro allineamento a quanto previsto dalla legge in materia;*

Risposta al quesito n. 37:

Si conferma la disposizione indicata all'art. 11, quarto capoverso, del Capitolato speciale d'Appalto, pertanto l'offerta del concorrente dovrà comprendere la tassa di possesso. L'appaltatore pagherà la tassa relativa al bollo auto, in nome e per conto di Siciliacque, sulla base del conferimento di apposita delega al pagamento. L'addebito potrà avvenire con fatturazione separata, al di fuori del canone di noleggio, a titolo di rimborso per il pagamento effettuato.

Quesito n. 38 - *si chiede cortesemente, infine, di quantificare gli oneri a carico dell'aggiudicatario relative alle spese di contratto, di registro e di segreteria in caso di stipula.*

Risposta al quesito n. 38:

Non sono previste spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto in quanto lo stesso verrà sottoscritto mediante scrittura privata. Non saranno addebitate spese di pubblicazione del bando

Quesito n. 39 - *chiediamo cortesemente di indicare agli operatori economici il termine entro il quale è possibile fare dei chiarimenti, non essendo questo reperibile all'interno della documentazione di gara.*

Risposta al quesito n. 39:

Siciliacque non ha fissato un termine ultimo per la presentazione di richieste di chiarimenti. Siciliacque si adopera per fornire riscontro nel più breve tempo possibile alle richieste di chiarimenti avanzate dagli operatori economici interessati a presentare offerta. Stante il termine ultimo previsto per la ricezione delle offerte delle ore 10.00 di giorno 25 novembre 2020 ed in considerazione della necessità di rendere accessibili a tutti i concorrenti, attraverso il sito di Siciliacque, le risposte ai quesiti posti, Siciliacque potrà fornire riscontro fino alla sera di giorno 24 novembre 2020.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Alberto De Simone)**

